

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1393 del 20/03/2018
Oggetto	atto di concessione
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1450 del 20/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE05T0037/17RN01 AIPO
COMUNE DI MESOLA

LA RESPONSABILE

Premesso:

- Che la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del D.Lgs 112/98 e successive modificazioni;

- Che la Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, strutture nelle quali sono riordinati e riorganizzati i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

- Che con determinazione del Direttore Generale Ambiente del 18 aprile 2001, n. 3261, è stato affidato ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio idrico e che tale funzione decorre dalla data del 21 febbraio 2001;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n.1260 del 22/07/2002 si è proceduto all'istituzione dei Servizi Tecnici di Bacino (STB), come articolazione tecnica del governo regionale del territorio, stabilendo sinteticamente le competenze di tali Servizi che sostituiscono i citati Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e Risorse Forestali, demandando alla competente Direzione generale la

delimitazione territoriale di dettaglio degli ambiti di competenza dei Servizi istituiti;

- Che con determinazione del 25/11/2003 n. 16155 la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo ha delimitato a una scala di maggiore dettaglio gli ambiti territoriali di competenza degli S.T.B.;

- Che, per effetto della L.R. 13/2015 e della D.G.R. 453/2016, dal 01/05/2016 la competenza in materia di concessioni di demanio idrico è di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA;

- Che con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e relative Delibere di G.R. si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- VISTA l'istanza presentata in data 13/02/2017 assunta al protocollo PGFE/2017/1490 - pratica n. FE05T0037/17RN01 AIPO - dalla Società Agricola F.lli Zecchin con sede legale in Via Molinella, 35 nel Comune di Mira (VE) C.F. e P.Iva: 01770460275, con la quale veniva richiesto il rinnovo di concessione demaniale per occupazione area ad uso sfalcio, sponda destra, del fiume Po di Goro, nel Comune di Mesola, per una superficie totale di mq 328.599,00 area censita catastalmente come segue:

I tratto: Fg. 15 mapp. 27/p-29-28

II tratto: Fg. 17 mapp. 5/p (fronte 24) - Fg. 18 mapp. 4/p-44-43-42-41-40-39 - Fg. 19 mapp. 1/p-69-122-123-24-70-146-150-151-141 - Fg. 20 mapp. 2/p-115-106-107-114-108-109-110-111-112-113 - Fg. 24 mapp. 6/p-91-92-93-94-95-96- - Fg. 25 mapp. 80/p-19/2-20/p-79 (fronte 58)

III tratto: Fg. 41 mapp. 20/p-161

IV tratto: F.g 44 mapp. 15/p-179-181;

- Vista la *"Richiesta di parere con nulla osta idraulico e di prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ai sensi della L.R. 13/2015 e della DGR 2363/2016, valutazione d'incidenza da parte del Parco Delta Po ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR 1191/2007"* di questa Struttura, assunta al PGFE/2017/11638 del 11/10/2017;

- Vista la richiesta di stesura di un nuovo nulla osta (Prot. PGFE/2017/14167 del 18/12/2017), in quanto a seguito

delle necessarie verifiche sono stati rilevati mappali privati e/o soppressi e la metratura dell'area occupata non risultava esatta;

- Preso atto del nulla osta idraulico e prescrizioni per il disciplinare tecnico di competenza di AIPO Area Orientale Po Emiliano trasmesso in data 21/12/2017 ed assunto dalla Struttura scrivente in data 21/12/2017 al prot. PGFE/2017/14337;

- Preso atto della nota assunta al prot. PGFE/2018/2138 del 21/02/2018, con la quale il Parco del Delta del Po trasmetteva il provvedimento n. 50 del 12/02/2018 con il quale rilasciava nulla osta a condizione che "gli sfalci nelle aree richieste non avvengano nel periodo riproduttivo della fauna selvatica, dal 1 marzo al 31 luglio di ogni annualità, tuttavia in caso lo sfalcio sia ritenuto indispensabile durante tale periodo ai fini della sicurezza idraulica, da parte dei soggetti competenti (AIPO) si richiede che:

-lo sfalcio primaverile dovrà avvenire entro il 15 di aprile di ogni annualità

-lo sfalcio autunnale, a partire dal terzo fine settimana di settembre, non dovrà essere eseguito dagli operanti nelle giornate di giovedì sabato e domenica, al fine di evitare la dispersione della fauna cacciabile verso gli ambiti di Area Contigua.";

- Preso atto della sottoscrizione della bozza di concessione comprensiva del relativo disciplinare tecnico accettata per presa visione a firma dal Legale Rappresentante in data 20/03/2018;

- Preso atto della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 295 del 02/11/2017 e che nel termine di 30 (trenta) giorni non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1622 recante "Disposizioni in materia di Demanio Idrico anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico, nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

Attestata la regolarità amministrativa

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola F.lli Zecchin con sede legale in Via Molinella, 35 nel Comune di Mira (VE) C.F. e P.Iva: 01770460275, la concessione demaniale per occupazione area ad uso sfalcio, sponda destra, del fiume Po di Goro, nel Comune di Mesola, per una superficie totale di mq 319.299,00 area censita catastalmente come segue:

I tratto: Fg. 15 mapp. 208-209

II tratto: Fg. 17 mapp. 5/p (fronte 24) - Fg. 18 mapp. 4/p-44-43-42-41-40-39 - Fg. 19 mapp. 158-160-146-150-151-141 - Fg. 20 mapp. 2/p-115-106-107-114-108-110-111-112-113 - Fg. 24 mapp. 6/p-91-92-93-94-95-96- - Fg. 25 mapp. 80/p-19/2-20/p-79 (fronte 58)

III tratto: Fg. 41 mapp. 20/p-161

IV tratto: F.g 44 mapp. 15/p-179-181

alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 16/06/2017 e la scadenza è fissata al 31/12/2022 e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il

ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa, durante l'esecuzione dei lavori il titolare dovrà osservare tutte le norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e tesse ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ritenendo sollevata questa Amministrazione da qualsiasi onere in merito e verificando, a proprio onere, i rischi presenti sull'ambiente di lavoro;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00=, versate dal richiedente in data 24/01/2017 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e delle ll. 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.127 (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;

4) di dare atto che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone demaniale a saldo fino al 31/12/2018 fissato in € 223,33=, tramite bonifico sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art.6 L.R. 25 febbraio 2000, n.10)" in data 12/03/2018. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

5) di stabilire che il **canone annuale** è fissato in € **563,80**, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2018 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di dare atto, altresì, che la cauzione, quantificata, ai sensi dell'art. 20, comma 11, L.R. 7/2004, in € 510,00=, come stabilito nella determinazione n. 13059

del 21/10/2011, è stata versata sul ccp n.00367409 in data 17/06/2005 dal concessionario ed introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2005. La cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) la cauzione di € 510,00= rimarrà depositata presso la Struttura a garanzia del seguente titolo concessorio;

9) di dare atto che l'integrazione alla cauzione già versata in data 17/06/2005, quantificata in € 53,80= ai sensi dell'art. 20, comma 11, L.R. 7/2004 e dell'art.8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., è stata versata dal concessionario tramite bonifico sul n° IBAN: IT18C0760102400000000367409 intestato al "Presidente della Giunta Regionale" in data 12/03/2018 a garanzia del presente titolo concessorio ed è introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018. La cauzione e la relativa integrazione potranno essere svincolate in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

12) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso;

14) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - SAC Ferrara, pratica FE05T0037/17RN01 AIPO a favore della Società Agricola F.lli Zecchin C.F. e P.Iva: 01770460275.

Art. 1 - Oggetto

La Società Agricola F.lli Zecchin è autorizzata ad occupare una porzione di area del demanio idrico ad uso sfalcio sull'argine destro del fiume Po di Goro.

L'area richiesta è catastalmente ubicata come segue:

- da loc. Belvedere sino a rampa a fiume centro urbano Mesola
- da rampa "Corte Lazzarini" sino a m 280 a monte di rampa "Croce di S.Spirito"
- da m 280 a monte della rampa "Croce di S.Spirito" sino alla rampa medesima
- da rampa "Croce di S.Spirito" sino a m 220 a valle della rampa stessa
- da rampa "Arginone" sino a m 260 a valle della medesima
- da rampa Piantà sino a m 375 a monte rampa Pescarina per complessivi mq 319.299,00 pari ad ha 31.92.99.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. Nella concessione sono compresi tutti i prodotti vegetali nascenti dalle superfici arginali: scarpate e banche a partire dall'unghia dell'arginatura lato campagna verso l'alto sino al limite della fascia della larghezza di ml 2,00 (due) a lato della pavimentazione stradale in sommità dell'argine, senza alcuna esclusione.

2. In particolare, nei tratti in cui lo sfalcio non possa essere agevolmente effettuato con i mezzi meccanici per la presenza di difficili conformazioni morfologiche delle arginature lo stesso dovrà essere effettuato o completato a mano.

3. Le superfici arginali dovranno essere mantenute esclusivamente a prato naturale, per cui la Ditta concessionaria sarà tenuta a tagliare anche le erbe nocive, i cespugli, gli arbusti, le piante e simili almeno due volte all'anno, in modo che dette piante possano essiccarsi, salvo a procedere, se venisse richiesto dall'Ufficio A.I.Po, anche alla estirpazione delle loro radici ed al conseguente ripristino delle pertinenze arginali.

4. Lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà avvenire nelle modalità contenute nel Provvedimento n. 50 del 19/02/2018 rilasciato dal Parco del Delta del Po.

Art. 3 Obblighi

La Ditta concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione concedente e verso l'A.I.Po dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.

Lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione dovranno essere completi in ogni parte orizzontale ed in scarpata, senza alcuna esclusione ed eseguiti in modo da non arrecare danno alle sedi ed ai terreni arginali.

La Ditta concessionaria sarà l'unica responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente e l'A.I.Po da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente.

La Ditta concessionaria rimane assoggettata al pagamento per intero del canone qualunque evento fortuito abbia a verificarsi, ordinario o straordinario, prevedibile od imprevisto.

In ogni caso il taglio delle erbe e l'utilizzo del prodotto erboso sono subordinati alle esigenze di polizia idraulica.

L'Ufficio A.I.Po potrà pertanto far anticipare o posticipare alla Ditta concessionaria lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio ancora dell'Ufficio, ciò fosse ritenuto necessario, senza che

la Ditta concessionaria abbia diritto ad accampare e richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

La Ditta concessionaria sarà obbligata in ogni caso ad effettuare lo sfalcio con le modalità di cui al precedente comma 2° di questo articolo anche qualora le operazioni di sfalcio non fossero ritenute remunerative rispetto al valore del prodotto.

Art.4 Divieti

La Ditta concessionaria non potrà cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, l'oggetto della presente concessione.

La Ditta concessionaria comunque non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio, anche totale, delle superfici da parte di soggetti incaricati dall'Ufficio AIPO nel caso dovesse verificarsi la necessità di provvedervi con urgenza ad insindacabile giudizio dell'Ufficio stesso.

E' vietata alla Ditta concessionaria la realizzazione di lavorazioni agricole che tendano ad alterare lo stato delle scarpate e dei piani delle banche e sotto banche, mentre sono consentiti, previa autorizzazione del preposto personale idraulico dell'Ufficio, eventuali piccoli interventi di rastrellatura e risemina delle superfici arginali concesse.

E' vietato il pascolo del bestiame sulle arginature, secondo quanto stabilito dall' art. 96) - lett. i del T.U. 25/07/1904 n. 523, sotto pena di incorrere nelle sanzioni previste e di rispondere dei danni provocati.

Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U. sopramenzionato, dalle Leggi e normative della Regione Emilia - Romagna, da quelle sui Lavori Pubblici, dai regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito emanate dalle competenti Autorità.

Art. 5 Eccezioni

L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.Po si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in

qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali oggetto di concessione.

Per la conseguente eventuale riduzione delle quantità di prodotto erboso derivante dalle attività di cui al comma precedente la Ditta concessionaria non avrà diritto per accampare e/o richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

Soltanto quando la superficie del terreno occupato o danneggiato sia superiore ad un ventesimo della totale superficie concessa la Ditta concessionaria avrà diritto ad una corrispondente riduzione del canone, escluso in ogni caso qualunque altro compenso o indennizzo a qualsiasi titolo.

La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto totalmente a mancare.

Tale diritto potrà essere esercitato solo a seguito di formale istanza della Ditta, adeguatamente motivata e documentata.

Nel caso in cui durante l'esercizio della concessione si eseguano lavori arginali per i quali venga aumentata la superficie da sfalciare la Ditta concessionaria potrà ottenere in concessione la maggiore area alle condizioni della concessione in corso nel mentre il nuovo canone, aumentato proporzionalmente alla nuova superficie complessiva, decorrerà dall'annata di concessione successiva a quella in cui si verificherà l'ultimazione dei lavori.

Art. 6 Transito

Giacché nella tratta interessata le sommità arginali sono in concessione all'Amministrazione Provinciale ed adibite a ciclopista denominata "Destra Po", l'utilizzo di tali sommità nonché quello delle relative rampe d'accesso sarà consentito soltanto a seguito di espressa autorizzazione che la Ditta concessionaria dovrà richiedere all'Amministrazione Provinciale stessa.

Il transito sulle banche e negli ambiti arginali con i mezzi ed i veicoli necessari al taglio delle erbe ed alla loro asportazione è consentito solo ed esclusivamente ai mezzi che sono nella disponibilità della Ditta concessionaria la quale avrà cura di evitare che, dall'uso di tali mezzi e veicoli, vengano arrecati abbassamenti e solcature alle

superfici arginali e/o danni ai prodotti erbosi di altre Ditte concessionarie.

Ai soli fini delle operazioni di sfalcio è altresì permesso alla Ditta concessionaria di transitare sulla fascia di rispetto pedearginale di proprietà privata, della larghezza di metri 4, prevista all' art. 96) - lett. f - del T.U. n. 523/1904, rimanendo in ogni caso la Ditta stessa unica responsabile degli eventuali danni arrecati ai beni di proprietà privata.

Art. 7 Prescrizioni generali

Il richiedente dovrà provvedere, a sue spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall' Agenzia concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del fiume ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 8 Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;

- mancato pagamento di due annualità del canone;

- subconcessione a terzi.

Art. 9 Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio emanare apposite prescrizioni. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.